

Bozza del 1° agosto 2005

Articolo 1

(Riordinamento dei ruoli e della progressione in carriera del personale delle forze di polizia e delle forze armate)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta dei Ministri interessati e di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, se non proponenti, uno o più decreti legislativi:

a) per il riordinamento dei ruoli e della progressione in carriera del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate a valorizzarne le rispettive risorse umane allineando, omogeneamente a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, a parità di posizione relativa ed assoluta, sia gli effettivi trattamenti economici che le effettive opportunità di progressione ordinamentale ed economica, tenendo altresì conto delle modificazioni intervenute nel reclutamento e nell'assetto ordinamentale delle Forze armate a seguito dell'istituzione del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo;

b) per la ridefinizione del procedimento negoziale e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, prevedendo l'allargamento delle materie oggetto di contrattazione, distinti stanziamenti finanziari e distinte procedure negoziali per il personale delle Forze di polizia ed il personale delle Forze armate, al fine di assicurare l'aderenza dei rispettivi procedimenti alle specifiche esigenze e rispettive peculiarità;

c) per la ridefinizione del contenuto del rapporto di impiego dei ruoli dirigenziali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile mediante l'inquadramento all'interno di essi del personale attualmente inquadrato nel ruolo dei commissari e corrispondenti e l'istituzione di un'apposita area negoziale, in stretta analogia a quanto verificatosi per il personale appartenente alla carriera prefettizia e per il personale appartenente alla carriera diplomatica.

2. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al comma precedente saranno adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti:

a) la previsione dell'inquadramento nella qualifica di agente scelto e corrispondenti immediatamente dopo il superamento del corso di formazione annuale, all'inizio del quale verrà immediatamente immesso in ruolo con la qualifica di agente e corrispondenti, del personale che accede alle Forze di polizia dopo aver terminato la ferma in qualità di volontario nelle Forze armate e la conseguente riduzione di anni quattro dell'anzianità minima prevista per l'accesso alla qualifica superiore per il personale che all'atto di entrata in vigore dei decreti legislativi appartenga al ruolo degli assistenti ed agenti e corrispondenti;

b) la costituzione ovvero la ricostruzione, senza oneri a carico degli interessati, della posizione previdenziale per il personale che abbia rivestito una qualsiasi delle qualifiche di allievo nell'ambito delle Forze di polizia a partire dall'entrata in vigore del sistema di calcolo contributivo;

c) la corresponsione al personale che, proveniente dal servizio in qualità di volontario nelle Forze armate, abbia rivestito la qualifica di allievo agente e corrispondenti nell'ambito delle Forze di polizia della differenza tra il trattamento economico percepito durante il corso di formazione iniziale e quello che avrebbe percepito nello stesso periodo permanendo nelle predette Forze armate;

d) la ridefinizione delle modalità di accesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia anche prevedendo l'obbligo del possesso del titolo di studio di istruzione secondaria o equivalente;

e) l'unificazione, nell'ambito di ciascuna delle Forze di polizia ed armata, dei ruoli degli assistenti ed agenti e corrispondenti e quello dei sovrintendenti e corrispondenti, prevedendo l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e corrispondenti mediante scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto da effettuarsi a regime dopo cinque anni di servizio prestati nella qualifica di assistente capo e corrispondenti; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi si applica la riduzione della permanenza minima nella qualifica di cui alla precedente lettera a);

f) la previsione nelle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti, di limiti di organico complessivi che assicurino l'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nelle qualifiche sottostanti e la consistenza organica del complesso delle richiamate due qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti; il limite di organico complessivo tra le due qualifiche in ciascuna delle Forze non potrà comunque essere inferiore al limite complessivo dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti attualmente e rispettivamente esistenti;

g) l'inquadramento, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e corrispondenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, prevedendo:

1. l'inquadramento nella qualifica di sovrintendente per il personale inquadrato in tale ruolo da meno di sette anni; per il personale che ha avuto accesso al ruolo dei sovrintendenti e corrispondenti mediante concorsi banditi prima del 14 marzo 2001 l'inquadramento avviene previa rideterminazione dell'anzianità a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno di detti concorsi è stato bandito;

2. l'inquadramento nella qualifica di sovrintendente capo per il personale inquadrato in tale ruolo da più di sette anni e meno di quattordici, ivi compreso il periodo in cui ha rivestito la qualifica di assistente capo – ufficiale di polizia giudiziaria e corrispondenti;

3. l'attribuzione del trattamento economico del sovrintendente capo con otto anni nella qualifica al personale inquadrato in tale ruolo da più di quattordici anni, ivi compreso il periodo in cui ha rivestito la qualifica di assistente capo – ufficiale di polizia giudiziaria e corrispondenti;

h) il personale inquadrato ai sensi della lettera precedente conserva, ai fini dell'avanzamento alla qualifica o alla posizione economica superiore l'anzianità di servizio maturata nella qualifica precedente per la parte eccedente all'anzianità minima necessaria a conseguire l'inquadramento nella nuova qualifica;

i) ferma restando l'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per personale da inquadrarsi a regime nelle qualifiche sottostanti e la consistenza organica di ciascuna delle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo di cui alla precedente lettera c), resta impregiudicata per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, l'ulteriore facoltà di stabilire altre modalità di accesso ai gradi corrispondenti alla qualifica di vice sovrintendente, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche prevedendo di mantenere, in tutto o in parte, l'accesso nel

grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

j) la previsione dell'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nel nuovo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti e corrispondenti e la consistenza organica del ruolo degli ispettori;

k) la previsione di una migliore e più precisa definizione delle funzioni del ruolo degli ispettori e corrispondenti, nonché delle varie qualifiche in cui esso si articola;

l) la previsione che, qualora specifiche esigenze di una o più delle Forze di polizia e armate richiedesse una consistenza organica del ruolo degli ispettori percentualmente superiore rispetto ai ruoli sottostanti in confronto a quella determinatasi tra le Forze che hanno raggiunto l'omogeneizzazione e non si fosse ancora provveduto alla ridefinizione dei contenuti dei rapporti di impiego di cui al comma 1, lettera b), la o le Forze interessate dovranno provvedere all'istituzione una o più qualifiche o posizioni economiche subordinate rispetto a quelle iniziali dei ruoli ispettori e corrispondenti delle Forze che risulteranno omogeneizzate, inquadrando la percentuale di personale che risultasse in esubero rispetto ai rapporti proporzionali tra ruolo ispettori e ruoli sottostanti nell'ambito delle predette Forze omogeneizzate;

m) la previsione che almeno il settanta per cento del ripianamento degli organici del ruolo ispettori nelle Forze in cui risulterà carente in base al principio delineato nella precedente lettera i) debba avvenire nell'arco di sette anni con l'immissione nella qualifica iniziale del predetto ruolo mediante concorsi annuali straordinari riservati al personale inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti all'atto dell'entrata in vigore dei decreti delegati in possesso dei titoli e dei requisiti previsti;

n) la previsione che il restante trenta per cento del ripianamento degli organici del ruolo ispettori nelle Forze in cui risulterà carente in base al principio delineato nella precedente lettera i) debba avvenire nell'arco dello stesso periodo di cui alla lettera precedente con la graduale immissione nella qualifica iniziale del predetto ruolo mediante concorsi annuali straordinari riservati al personale appartenente all'istituendo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, nonché dei titoli e dei requisiti previsti;

o) la previsione della conferma a regime delle percentuali di accesso al ruolo degli ispettori mediante l'immissione tramite concorso pubblico per il cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili e per il restante cinquanta per cento tramite concorsi interni;

p) la previsione dell'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito del ruolo ispettori e corrispondenti di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nella qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti, nonché nelle posizioni gerarchiche ed economiche soprastanti esistenti e da istituirsi;

q) la previsione della soppressione di tutte le qualifiche di "allievo", con immissione diretta nella qualifica iniziale del ruolo cui si accede;

r) la previsione della riduzione complessiva dei tempi minimi di percorrenza per l'accesso alle varie qualifiche del ruolo degli ispettori, prevedendo:

1. la permanenza nella qualifica di vice ispettore e corrispondenti per la sola durata del corso di formazione iniziale, sia che vi si acceda a seguito di pubblico concorso che tramite procedure interne e la conseguente promozione alla qualifica di ispettore immediatamente dopo il superamento del medesimo corso di formazione;

2. l'estensione a regime della permanenza minima di cinque anni per l'accesso alla qualifica di ispettore capo e corrispondenti;

3. la soppressione dell'accesso per concorso alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

4. la previsione, per l'accesso ad anzianità e nel limite dei posti disponibili alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, della permanenza minima di sedici anni nel ruolo degli ispettori e corrispondenti, ivi compreso quella eventualmente maturata prima del 1° agosto 1995 nei ruoli dei sottufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate ovvero dei sovrintendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, se più favorevole rispetto alla permanenza minima di anni otto nella qualifica di ispettore capo e corrispondenti;

5. la soppressione della posizione economica di ispettore superiore "di primo livello";

6. la previsione dell'attribuzione della denominazione di «sostituto commissario» e corrispondenti agli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e corrispondenti che abbiano raggiunto un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno otto anni.

s) il conseguente inquadramento, nell'ambito del ruolo degli ispettori e corrispondenti:

1. nella qualifica di ispettore e corrispondenti del personale che riveste, all'atto dell'entrata in vigore dei decreti delegati, la qualifica di vice ispettore e corrispondenti;

2. nella qualifica di ispettore capo del personale che riveste la qualifica di ispettore da oltre cinque anni;

3. nella qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, del personale inquadrato nel ruolo degli ispettori da oltre sedici anni, ivi compresa quella eventualmente maturata prima del 1° settembre 1995 nei ruoli dei sottufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate ovvero dei sovrintendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

4. nella qualifica di ispettore superiore – istituto ufficiale di pubblica sicurezza con l'attribuzione della denominazione di «sostituto commissario», anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, del personale inquadrato nella qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

t) Ai fini dell'ulteriore progressione in carriera il personale inquadrato ai sensi della lettera precedente conserva l'anzianità di servizio eventualmente eccedente quella minima necessaria all'inquadramento stesso eventualmente maturata nel ruolo degli ispettori prima dell'inquadramento;

u) la valorizzazione economica e funzionale di tutto il personale rivestente, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati la qualifica di ispettore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'ambito delle Forze di polizia che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati non abbiano istituito ovvero abbiano soppresso i ruoli direttivi speciali mediante la costituzione di un ruolo direttivo articolato nelle tre qualifiche di vice commissario, commissario e commissario capo da equipararsi ai gradi degli ufficiali inferiori e subalterni delle Forze armate con contestuale soppressione del ruolo dei commissari e corrispondenti ove esistenti;

v) la definizione dell'organico complessivo di tale ruolo in seimilacinquecento unità, la definizione delle modalità di accesso ad esso a regime tramite concorso interno riservato al personale che rivesta la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in possesso di diploma di laurea di primo livello appartenente alle classi di laurea che danno accesso alle lauree di secondo livello attualmente utili per l'accesso al sopprimendo ruolo dei commissari ed equivalenti, nonché la definizione della progressione in carriera con modalità analoghe a quelle attualmente previste per gli ufficiali inferiori e subalterni delle Forze armate, ivi compreso il requisito della laurea specialistica per l'accesso alla qualifica di commissario capo;

w) l'inquadramento in via transitoria del personale di cui alla precedente lettera u) nelle prime due qualifiche del ruolo direttivo di cui alla medesima lettera, anche in soprannumero riassorbibile, secondo i seguenti criteri:

1. nella prima qualifica, da equipararsi a quella di sottotenente, il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "di primo livello";

2. nella seconda qualifica, da equipararsi a quella di tenente, il personale cui è attribuita la denominazione di «sostituto commissario».

x) Ai fini del computo dell'anzianità di servizio necessaria per il conseguimento della promozione alla qualifica superiore il personale inquadrato ai sensi della lettera precedente conserva l'anzianità di servizio maturata prima dell'inquadramento;

y) la valorizzazione economica e funzionale del personale rivestente, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, la qualifica di ispettore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'ambito delle Forze di polizia che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati abbiano istituito ovvero non abbiano soppresso ruoli direttivi speciali comunque denominati nel limite numerico complessivo di seimilacinquecento unità comprendendo in tale dotazione organica complessiva anche quella dei ruoli speciali comunque denominati;

z) la previsione, per tutte le qualifiche, della promozione alla qualifica superiore, salvo demerito, il giorno precedente a quello del collocamento in quiescenza;

aa) la predisposizione di tutte le disposizioni transitorie e di ordinamento necessarie alla realizzazione delle finalità di cui sopra, all'applicazione di tali disposizioni in quanto compatibili al personale dei ruoli tecnici ove esistenti, nonché alle abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili.

Articolo 2

(Adozione di un unico modello dirigenziale per i funzionari e gli ufficiali superiori delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, se non proponenti, uno o più decreti legislativi prevedenti:

a) l'unificazione, nell'ambito di un unico ruolo dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, prevedendo l'inquadramento al suo interno di tutti gli attuali commissari capo e vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti;

b) analogo modello dirigenziale per gli ufficiali superiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori ed ai tenenti colonnelli ed agli ufficiali di grado corrispondente;

c) identiche opportunità per il personale di tutte le Forze di polizia ed armate in possesso dei titoli previsti nell'ambito di ciascuna di essa di accesso ai predetti ruoli dirigenziale in termini di posti annualmente disponibili rispetto al totale degli accessi complessivi, che non potrà comunque essere inferiore al cinquanta per cento degli accessi annuali;

d) la riduzione del percorso formativo necessario all'accesso al predetto ruolo dirigenziale in maniera direttamente proporzionale alla quantità ed alla qualità dell'esperienza pregressa nell'ambito della Forza di appartenenza;

e) le disposizioni transitorie e di coordinamento occorrenti al fine di armonizzare alle nuove disposizioni la progressione economica del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ovvero destinatario del relativo trattamento economico.

Articolo 3

(Risorse finanziarie, pareri ed approvazione)

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno finanziati, oltre che dalle risorse disponibili e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante il reperimento di ulteriori ed idonee risorse da realizzarsi mediante la legge finanziaria 2006; i decreti legislativi di cui all'art. 2 saranno finanziati mediante il reperimento di idonee risorse da realizzarsi mediante la legge finanziaria 2006.

2. Tutti schemi dei decreti legislativo di cui all'art. 1 saranno trasmessi a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Tutti schemi dei decreti legislativo di cui all'art. 2 saranno trasmessi a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.